

[SOL]

e

[Appaltatore]

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
ORGANICI EER 20.01.08 (FORSU) PROVENIENTI DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

GARA N. 30/2025

LOTTO [●] CIG [●]

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati).....	7
Articolo 2 (Norme regolatrici).....	7
Articolo 3 (Definizioni).....	8
Articolo 4 (Oggetto e quantitativi di FORSU)	9
Articolo 5 (Durata del Contratto)	10
Articolo 6 (Proroga tecnica)	11
Articolo 7 (Corrispettivo e revisione del prezzo)	12
Articolo 8 (Sicurezza e rischi da interferenze)	13
Articolo 9 (Personale).....	14
Articolo 10 (Referente dell'Appaltatore, RUP e DEC).....	15
Articolo 11 (Obblighi dell'Appaltatore e modalità di esecuzione del servizio).....	16
Articolo 12 (Impianto di trattamento e di destinazione finale).....	19
Articolo 13 (Subappalto)	19
Articolo 14 (Inadempimenti e penali)	21
Articolo 15 (Risoluzione e Recesso)	24
Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto).....	27
Articolo 17 (Cessione del credito).....	27
Articolo 18 (Invalidità parziale)	27
Articolo 19 (Responsabilità civile dell'Appaltatore e polizza assicurativa).....	27
Articolo 20 (Corrispettivo).....	28
Articolo 21 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	29
Articolo 22 (Garanzia definitiva)	33
Articolo 23 (Varianti in corso di esecuzione).....	34
Articolo 24 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore)	35
Articolo 25 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	35
Articolo 26 (Domicilio contrattuale).....	35
Articolo 27 (Riservatezza).....	36
Articolo 28 (Trattamento dei dati personali)	37

Articolo 29 (Clausola codice etico).....	37
Articolo 30 (Osservanza di Capitolato, leggi, norme e regolamenti)	38
Articolo 31 (Interpretazione del presente contratto).....	39
Articolo 32 (Forma e spese contrattuali)	39
Articolo 33 (Foro competente)	40

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

[●] (**ragione sociale SOL**), con sede legale in [●], Via [●], n. [●] codice fiscale [●], Partita IVA [●], in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri conferiti con [●] (di seguito per brevità “**SOL**” o “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita Iva [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito, per brevità, “**Appaltatore**”)

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”

PREMESSO CHE

- RetiAmbiente S.p.A. è la società *in house providing*, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l’Autorità d’Ambito ATO Toscana Costa ha affidato, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell’ambito territoriale ottimale “A.T.O. Toscana Costa”;
- l’espletamento di tale servizio è effettuato da Retiambiente S.p.A. attraverso 9 (nove) Società Operative Locali (di seguito, per brevità, SOL) da essa controllate al 100%, incaricate di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti l’igiene urbana nel territorio di competenza;
- RetiAmbiente S.p.A. quale Società Capogruppo, ed in forza del combinato disposto dell’art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell’art. 7 del Contratto tra RetiAmbiente S.p.A. e le Società Controllate, RetiAmbiente S.p.A. svolge la funzione di Stazione Appaltante in nome e per conto delle le Società Controllate e di quelle Società che, non ancora conferite nel Gruppo, si avvalgano delle funzioni di Stazione Appaltante in quanto hanno conferito mandato a RetiAmbiente S.p.A. per l’approvvigionamento del servizio oggetto della presente gara. Per brevità ogni riferimento del presente Contratto alla SOL deve intendersi esteso alle Società non ancora conferite nel Gruppo ma aventi fornito mandato a RetiAmbiente S.p.A.
- l’esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante da parte di RetiAmbiente S.p.A. e, quindi, una gestione

in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione con il mercato e, infine, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

- in esecuzione di quanto precede, RetiAmbiente S.p.A. ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del _____, una procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per il servizio di trasporto, trattamento e recupero di rifiuti organici (EER 20.01.08) provenienti da raccolta differenziata (FORSU) per conto delle seguenti Società:

- AAMPS S.p.A., con sede legale in Livorno (LI);
- ASCIT S.p.A., con sede legale in Capannori (LU);
- ERSU S.p.A., con sede legale in Massarosa (LU);
- ESA S.p.A.: con sede in viale Elba n.149 – 57037 Portoferraio (LI);
- GEA S.p.A.: con sede i Castelnuovo Garfagnana (LU);
- GEOFOR S.p.A., con sede legale in Pontedera (PI);
- LUNIGIANA AMBIENTE S.r.l.: con sede legale in Loc. Boceda a Mulazzo (MS);
- SEA AMBIENTE S.p.A.: CON SEDE IN Viareggio (LU);
- REA S.p.A.: con sede legale in Località Le Morelline Due, snc a Rosignano Marittimo (LI);
- Estensione 1: con sede in Lucca (LU);
- Estensione 2: con sede a Massa (MS).

Per la Società _____ il lotto _____ prevedeva un quantitativo stimato di FORSU pari ad _____ tonnellate;

- all'esito del confronto concorrenziale, l'offerta presentata dall'Appaltatore indicato in epigrafe è risultata quella più vantaggiosa, pertanto RetiAmbiente S.p.A. ha predisposto la proposta di aggiudicazione in suo favore,
- con provvedimento del Consiglio di amministrazione del [●]/[●]/[●], l'aggiudicazione è divenuta efficace

in quanto RetiAmbiente S.p.A., quale Stazione Appaltante della procedura di gara ha verificato, ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/2023 in capo all'Appaltatore il possesso dei prescritti requisiti; pertanto, è interesse delle Parti, come sopra rappresentate, regolamentare i propri rapporti nei termini ed alle condizioni specificati nel presente atto;

- in caso di esecuzione anticipata il presente Contratto è sottoscritto sub condizione ai sensi del successivo comma 8, cui si rinvia. È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all'art. 18, commi 2 e 3;
- in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'Appaltatore si è espressamente impegnato a sottoscrivere il Contratto di Appalto con la SOL alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- la stipula del Contratto non è fonte di obbligazioni per RetiAmbiente S.p.A. che ha meramente svolto nei confronti delle SOL le funzioni di Stazioni Appaltante. È invece fonte di obbligazione solo ed esclusivamente per la SOL e per l'Appaltatore;
- l'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di capitali e di idonea organizzazione, di personale, macchinari, mezzi tecnici ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta, giudicando il servizio affidato realizzabile ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- l'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi, a ogni effetto, finalizzata alla erogazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale, e pertanto il servizio medesimo dev'essere prestato con continuità e non può essere arbitrariamente sospeso o abbandonato;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia

definitiva e la polizza assicurativa;

- l'Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e relativi Allegati e di approvare specificatamente le clausole riportate in calce al presente Contratto;
- il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegata, sono da considerarsi parte integrante del presente Contratto.

1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i relativi Allegati, di seguito indicati:

Allegato 1) Capitolato Tecnico e l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;

Allegato 2) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;

Allegato 3) Garanzia definitiva rilasciata in favore della SOL rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____ / _____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal presente Contratto;

Allegato 4) Analisi merceologiche dei rifiuti oggetto del servizio [●];

Allegato 5) DUVRI sito [●];

Allegato 6) Informativa relativa al trattamento dei dati personali;

Articolo 2 (Norme regolatrici)

2.1 Il presente Contratto è regolato, in via gradata:

(i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli

accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle obbligazioni e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;

(ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dei suoi allegati;

(iii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;

(iv) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

(v) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della [SOL] S.p.A. consultabili sul sito internet della stessa Società.

2.2 Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 (Definizioni)

3.1 Nell'ambito del presente *Contratto* si intende per:

Contratto di Appalto (per brevità anche Contratto): il presente atto, compresi tutti i documenti in esso richiamati e ad esso allegati, concluso tra la SOL e l'Appaltatore, che individua la disciplina normativa e contrattuale relativa al servizio di trasporto, trattamento e recupero dei rifiuti organici EER 20.01.08 (FORSU) provenienti da raccolta differenziata;

Bando: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa;

Capitolato Tecnico: il documento Allegato contenente, altresì, le condizioni, le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione del servizio;

Retiambiente S.p.A. (o "Committente"): capogruppo svolgente funzioni di Stazione Appaltante in favore delle SOL;

SOL o Società: Società Operative Locali partecipate al 100% da RetiAmbiente S.p.A. e le Società non ancora conferite nel Gruppo ma aventi fornito mandato a RetiAmbiente S.p.A. a svolgere in nome e per suo conto le funzioni di Stazione Appaltante, legittimate, per le motivazioni indicate in premessa, a sottoscrivere

il Contratto con l'Appaltatore;

Appaltatore: l'aggiudicatario del Lotto _____ della procedura aperta di cui in premessa, che conseguentemente sottoscrive il Contratto;

3.2 Le espressioni riportate negli Allegati al presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 4 (Oggetto e quantitativi di FORSU)

4.1 Con il presente Contratto la Società affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di trasporto, trattamento e recupero di rifiuti organici EER 20.01.08 provenienti da raccolta differenziata (FORSU). Si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico per la disciplina di dettaglio delle modalità di esecuzione di tale servizio.

Il quantitativo presunto di FORSU interessato dall'attività di trasporto e trattamento/ recupero è, in 12 (dodici) mesi, di circa [●] (in lettere) tonnellate.

In caso di esercizio dell'opzione di cui al successivo punto 4.4 o della proroga di cui al successivo art. 6 il quantitativo massimo di FORSU da trasportare e trattare è di circa [●] (in lettere) tonnellate

4.2 L'Appaltatore dichiara essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie ed adeguate all'espletamento dei servizi richiesti.

4.3 I quantitativi di FORSU riportati nella tabella di cui al precedente punto 1, sono stati determinati in via previsionale sulla base dei quantitativi trattati/recuperati di FORSU degli anni pregressi dalla SOL e, conseguentemente, sono da considerarsi meramente presuntivi di quelli che saranno i quantitativi di rifiuto da trattare/recuperare nell'arco temporale dei 12 mesi di durata del presente Contratto.

Pertanto, essendo detti quantitativi stati calcolati su stime di presunti fabbisogni futuri, **essi sono da intendersi meramente indicativi, presuntivi ed in alcun modo impegnativi e/o vincolanti né la Società né per l'Appaltatore e non costituiscono il minimo contrattuale, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno della Società derivante dall'andamento della raccolta differenziata.**

L'Appaltatore nulla può pretendere dalla SOL in caso di richieste di quantitativi diversi e inferiori a quelli

presuntivamente stimati o, comunque, in caso di mancata utilizzazione del quantitativo sopra indicato.

4.4 Qualora nel corso di esecuzione del presente Contratto occorra un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso Contratto, la Società si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel presente atto, e l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

4.5 Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata del Contratto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo sia raggiunto oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), la Società considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e pertanto il Contratto cessa la sua efficacia.

4.6 L'esecuzione del servizio di cui al presente Contratto non sono affidate all'Appaltatore in via esclusiva, pertanto, la SOL, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare lo stesso anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Appaltatore, laddove si registrino incrementi significativi di quantitativi di FORSU dovuta alla raccolta differenziata.

Articolo 5 (Durata del Contratto)

5.1 Il presente Contratto ha durata di nr.12 (dodici) mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile Unico del progetto con prot. n. [●] del gg/mm/aa.

5.2 La durata del presente Contratto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 5.1, allorché:

- a) Retiambiente S.p.A. e/o le SOL per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di RetiAmbiente S.p.A. e/o delle SOL- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente Contratto;
- c) sia esaurito il quantitativo massimo di FORSU stabilito nel presente Contratto ed indicato nel precedente art. 4.1.

5.3. Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore

nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore.

Nelle ipotesi c) il contratto è risolto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

5.4 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Articolo 6 (Proroga tecnica)

6.1 Qualora in prossimità della scadenza del Contratto, la procedura di gara esperita da Retiambiente S.p.A. per l'individuazione del nuovo Appaltatore cui affidare - per conto delle SOL - il servizio, non si fosse ancora compiuta o terminata, oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo Appaltatore.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire tramite PEC almeno 30 (trenta) giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

6.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

6.3 La proroga del Contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata da RetiAmbiente S.p.A. o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite. Si stima che la proroga tecnica sia concessa per un periodo massimo di 3 (tre) mesi.

Articolo 7 (Corrispettivo e revisione del prezzo)

7.1 Per l'esatta e completa esecuzione del servizio di trasporto, trattamento e recupero di rifiuti organici EER 20.01.08 provenienti da raccolta differenziata (FORSU) all'Appaltatore è riconosciuto il seguente prezzo €/ton offerto dallo stesso in sede di partecipazione alla procedura di gara:

LOTTO	Prezzo €/ton IVA ed oneri della sicurezza da interferenza esclusi
Lotto n. [●]	_____ €/ton

Qualora al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 comma 3 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., si utilizzano le seguenti regole di calcolo per l'applicazione della revisione prezzi sono stati definiti ai sensi dell'Allegato II.2-bis del Codice. In presenza di tali condizioni l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere alla SOL, mediante istanza scritta, una revisione in aumento del prezzo medesimo che verrà concessa, previa istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Progetto coadiuvato dal DEC limitatamente ai servizi non ancora eseguiti al momento dell'istanza.

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Parimenti la SOL ha la facoltà di richiedere, in presenza delle condizioni su elencate, la riduzione del prezzo, previa istruttoria attestante la congruità della richiesta.

Limitatamente alla revisione del prezzo del contratto in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora il prezzo revisionato comporti un incremento del corrispettivo dovuto al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla SOL per l'appalto, la SOL avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 15 oppure di ridurre le frequenze/modalità del servizio in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

7.2 L'importo complessivo massimo presunto e stimato del presente Contratto è di € _____ (euro _____), oltre IVA e/o di altre imposte o contributi come di legge ed oltre oneri della sicurezza da interferenza ex comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

7.3 Si rinvia ai successivi art. 20 e 21 per la disciplina di dettaglio, rispettivamente, del corrispettivo e delle modalità di fatturazione.

7.3 Resta inteso che il valore totale del Contratto è stato determinato in via previsionale e, pertanto è da intendersi meramente presuntivo del fabbisogno della SOL. Pertanto, essendo detto importo totale calcolato su stime di presunti fabbisogni futuri, **è da intendersi in alcun modo impegnativo e/o vincolante, nei confronti dell'Appaltatore e non rappresentano il minimo contrattuale**, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno.

7.4 In caso di esercizio della proroga tecnica di cui all'art. 6 o dell'opzione di cui all'art. 4.4 l'importo massimo presunto del presente contratto è pari a € _____ (euro _____), oltre IVA e/o di altre imposte o contributi come di legge ed oltre oneri della sicurezza da interferenza ex comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 8 (Sicurezza e rischi da interferenze)

8.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività. L'Appaltatore si obbliga a formare ed informare il proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione del presente appalto dei rischi specifici derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

8.2 Le parti hanno sottoscritto ed allegano al presente atto il "*Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni*" (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo in cui verrà espletato l'appalto, al fine di garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

8.3 L'Appaltatore si obbliga a predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI), necessari ed opportuni ed emana quelle disposizioni e procedure di sicurezza che riterrà opportune per garantire l'incolumità del proprio personale e di terzi.

La SOL, si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Appaltatore di

quanto sopra descritto.

8.4 L'Appaltatore deve notificare immediatamente alla SOL, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi e/o impianti e/o attrezzature della SOL e/o causato danni o perdite della proprietà. Deve altresì trasmettere al DEC, entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal suo verificarsi, il rapportino di incidente/infortunio.

8.5 L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare personale, impiegato in attività operative, munito delle necessarie abilitazioni/certificazioni.

Articolo 9 (Personale)

9.1 L'Appaltatore si obbliga ad impiegare, nell'esecuzione dell'appalto, personale in numero e qualifica tali da garantire il puntuale, corretto e regolare svolgimento del servizio.

Si obbliga a fornire al medesimo un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle mansioni e conforme agli standard di sicurezza nonché a fornire un cartellino identificativo che il dipendente dovrà indossare durante l'esecuzione del servizio.

9.2 Il personale impiegato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei dipendenti della SOL e deve svolgere la propria mansione con la massima cura ed attenzione sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alla proprietà altrui, e non deve ostacolare il quotidiano e regolare svolgimento dell'attività aziendale. Qualora un dipendente dell'Appaltatore assuma comportamenti non conformi a quanto sopra e segnalati dalla Società, l'Appaltatore deve assumere i relativi provvedimenti disciplinari e, nei casi più gravi, procedere alla sostituzione del medesimo con altro dipendente ove richiesto dalla SOL.

Il personale impiegato deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danno all'altrui proprietà.

9.3 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del servizio, ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le

organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare alla SOL:

- 1) il nominativo del personale impiegato;
- 2) il CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- 3) ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nel servizio.

9.4 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 9.2, accertata dalla SOL e/o segnalata dagli Enti competenti, la SOL sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della SOL, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

9.5 In caso di reiterata inosservanza degli obblighi suddetti la SOL può risolvere il Contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 10 (Referente dell'Appaltatore, RUP e DEC)

10.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile nei confronti della SOL per l'esecuzione del presente Contratto il Sig. _____, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica _____ (inserire solo se del caso) e al seguente telefono mobile: _____

In caso di assenza o impedimento o necessità di sostituzione del Referente è cura dell'Appaltatore indicare il nominativo di un'altra persona.

10.2 La SOL nomina quale Responsabile Unico del Progetto il Sig. _____, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica _____

Nomina altresì quale Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) il Sig. _____, raggiungibile

al seguente indirizzo di posta elettronica _____ (inserire solo se del caso) e
al seguente telefono mobile: _____

Il Responsabile Unico del Progetto, in coordinamento con il DEC ove nominato, assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico, dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, del presente contratto e da tutti i documenti ad esso allegati.

Le prestazioni dell'Appaltatore sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del presente Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. In merito alla verifica di conformità si applica l'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 11 (Obblighi dell'Appaltatore e modalità di esecuzione del servizio)

11.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, del Capitolato Tecnico nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel presente Contratto.

11.2 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Capitolato Tecnico.

11.3 Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle tempistiche, caratteristiche e modalità tecniche indicate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

11.4 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'Appaltatore non

potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle SOL, assumendosene ogni relativa alea.

11.5 Oltre a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, l'Appaltatore si impegna a:

- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione a regola d'arte del Contratto, del Capitolato Tecnico e dei rispettivi Allegati;
- b) rispettare, ove applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni oggetto di affidamento;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla SOL;
- e) non opporre alla Società qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio, al fine di evitarne o ritardarne l'esecuzione della medesima e/o dei servizi ad essa connessi;
- f) manlevare e tenere indenne la Società da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- g) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni vigenti in materia;
- h) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto;
- i) prestare il servizio nei luoghi ed orari che verranno indicati nel Capitolato.

11.6 L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, e fermo restando il potere di recesso e risoluzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di:

- a) dare immediata comunicazione dell'intervenuta modifica e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui, rispettivamente, all'art. 9 lett. A1), A2), A3), B), C) e D) del Disciplinare di gara;
- b) dare immediata comunicazione di ogni modifica o del venir meno dei requisiti attestanti la capacità

tecnico professionale di cui all'art. 9 lett. D) del Disciplinare di gara richiesta ai fini della partecipazione;

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

11.7 L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Contratto, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale. Resta inteso che sono ammesse solo ed esclusivamente le modifiche non sostanziali di cui al successivo art. 23 cui si rinvia integralmente. Per eventuali modifiche non autorizzate si rinvia al successivo art. 24.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività necessarie per l'esecuzione del servizio oggetto del Contratto salvaguardando le esigenze della SOL e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Società nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Fermo restando quanto disposto nel Capitolato all'art. 4.12, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalla quotidiana ed ordinaria attività svolta dalla Società e/o da terzi autorizzati dalla medesima.

11.8 L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

11.9 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio, di cui al presente Contratto, è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e, pertanto, il servizio medesima dev'essere effettuato con continuità e non può essere arbitrariamente sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla Legge.

In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione del servizio, [SOL] potrà sostituirsi al Prestatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando tutti gli oneri sostenuti al Prestatore, fermo restando il risarcimento, da parte del Prestatore, del maggior danno nonché tutte le conseguenze legali derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio. [SOL], nel caso in cui dovesse procedere d'ufficio all'esecuzione del servizio, potrà avvalersi anche di altri operatori economici restando, comunque, a carico del Prestatore tutti i maggiori oneri e tutte le spese sostenute.

Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, il Prestatore si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei

servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge".

Il Prestatore, pertanto, concorderà preventivamente con il Direttore di Esecuzione del Contratto e/o i suoi assistenti le prestazioni minime indispensabili e le modalità della loro erogazione.

Articolo 12 (Impianto di trattamento e di destinazione finale)

12.1 Il rifiuto verrà trattato presso il seguente impianto indicato dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara:

Denominazione impianto	Sede impianto
[•]	[•]
[•]	[•]

12.2 È fatto divieto di utilizzare impianti di trattamento e/o di smaltimento/recupero diversi da quelli sopra elencati, se non in caso di comprovata forza maggiore e previo rispetto delle disposizioni di seguito indicate. Per forza maggiore si intendono le cause impreviste, non risolvibili con la diligenza occorrente in relazione alle specificità dell'incarico e comunque non riconducibili, neppure indirettamente, all'Appaltatore. In tale ipotesi l'Appaltatore deve inviare, tramite PEC, alla SOL una richiesta scritta di modifica dell'impianto/impianti di cui ai precedenti punti con allegati:

- la documentazione comprovante lo stato di forza maggiore;
- copia dell'autorizzazione dell'impianto proposto in alternativa nonché di tutta la documentazione all'uopo occorrente;
- dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte dell'impianto.

L'Appaltatore potrà utilizzare detto nuovo impianto solo dopo aver ricevuto espressa accettazione scritta da parte della SOL.

Articolo 13 (Subappalto)

13.1 *(Nel caso in cui l'Appaltatore abbia dichiarato in sede di gara di NON voler far ricorso al subappalto)*

Considerato che all'atto dell'offerta l'Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'Appaltatore medesimo, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

13.1 *(Nel caso in cui l'Appaltatore abbia dichiarato in sede di gara di voler far ricorso al subappalto)*

L'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori (indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)

13.2 Il subappalto è regolato, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

13.3 L'Appaltatore si obbliga nei confronti della SOL a:

- ✓ provvedere al deposito del contratto di subappalto, in originale o in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- ✓ trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la SOL, la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti speciali richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- ✓ copia autentica del Contratto di subappalto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La SOL rilascerà autorizzazione al subappalto solo previa verifica di quanto sopra.

Fermo restando quanto sopra, posto che l'attività oggetto del presente Contratto rientra nell'elenco delle attività a rischio di infiltrazione mafiosa di cui comma 53 dell'art. 1 Legge 190/2012, il subappaltatore – a prescindere dall'attività subappaltata che svolgerà – deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede o in alternativa avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno prot. 25954 del 23.03.2016 e DPCM 18 aprile 2013 aggiornato con DPCM 24.11.2016). Pertanto, l'Appaltatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, si obbliga a consegnare, oltre a quanto sopra elencato, la dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione alla White List o in alternativa dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco, indicandone gli estremi e la Prefettura competente. La SOL rilascerà autorizzazione al subappalto solo previa verifica, presso la Prefettura competente, della veridicità dell'autodichiarazione di cui sopra.

13.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Società procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

13.5 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la SOL revocherà l'autorizzazione.

13.6 Si rinvia integralmente all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per quanto qui non espressamente previsto.

Articolo 14 (Inadempimenti e penali)

14.1 Oltre alle penali espressamente previste negli altri articoli del presente Contratto, si applicano le

disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per inadempienza la mancata, tardiva, inesatta o parziale esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nei suoi Allegati.

14.2 Il trasporto e lo scarico dei rifiuti deve essere organizzato completamente dall'Appaltatore che deve adempiere puntualmente agli obblighi assunti con la stipula del Contratto e che non può invocare nel corso dell'esecuzione dell'appalto motivi di sospensione o riduzione del servizio, salvo il verificarsi di cause di impossibilità sopravvenuta non imputabile all'Appaltatore.

Solo per Esa S.p.A.: non sono imputabili ad Esa S.p.A. i costi di fermo mezzo derivanti da mancati imbarchi/partenze per avverse condizioni metereologiche o marittime.

14.3 Qualora l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità sopravvenuta, per cause di forza maggiore o comunque per qualsivoglia causa non imputabile all'Appaltatore, questi deve darne immediata comunicazione telefonica al DEC dell'insorgenza di detta causa ed inviargli – tramite mail – entro lo spirare del medesimo giorno in cui doveva essere eseguito il servizio, la comunicazione, adeguatamente motivata e supportata da elementi di prova, con la quale l'Appaltatore dia atto delle cause della mancata esecuzione, parziale o totale del servizio.

Le Parti espressamente convengono che la mancata comunicazione dell'insorgenza dell'impossibilità sopravvenuta o la sua mancata prova/motivazione determina, in ogni caso, l'applicazione di una penale a carico dell'Appaltatore - indipendentemente dalla prova del danno - pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per ciascuna mancata comunicazione.

14.4 In ogni caso di inadempimento dell'Appaltatore, non imputabile alla SOL o non derivante da impossibilità sopravvenuta per causa fortuita o forza maggiore, la SOL si riserva la facoltà di applicare le penali di seguito indicate, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

- a) in caso di mancato rispetto del numero di viaggi settimanalmente programmati, si applica una penale pari ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) per ogni singolo viaggio non eseguito. La Società si riserva la facoltà di provvedere allo svolgimento del servizio non eseguito con altro operatore, addebitando interamente all'Appaltatore i maggior costi sostenuti, salvo e riservata ogni altro diritto e/o azione;

- b) in caso di mancato rispetto degli orari di carico, si applica una penale pari ad € 10/h per ogni ora eccedente le fasce orarie di caricamento del rifiuto;
- c) mancata comunicazione di variazione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'appalto: € 600,00 (euro seicento/00) ad evento;
- d) mancata consegna di ogni documentazione amministrativa o contabile richiesta in forma scritta: € 150,00 (euro centocinquanta/00) ad evento;
- e) in caso di ritardata trasmissione della copia della pesata/formulario di cui all'art. 6.4 del Capitolato Tecnico nei termini ivi previsti, la Società applica una penale di € 30,00 (euro trenta/00) per ogni giorno di ritardo;
- f) mancata restituzione della copia del ViviFIR di avvenuto smaltimento completo in ogni sua parte, si applica una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00), procedendo altresì alle segnalazioni all'Ente competente in materia e ai conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- g) mancato rispetto di quanto in merito alle norme comportamentali definite dai disciplinari di carico e dal DUVRI al personale impiegato: € 200,00 (euro duecento/00) per ogni singola contestazione;
- h) mancata osservanza delle norme di sicurezza del Codice della Strada e/o norme di rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento all'interno dell'impianto della SOL: € 300,00 (euro trecento/00) ad evento;
- i) l'inidoneità degli automezzi impiegati, la SOL non procede al caricamento dei medesimi e l'Appaltatore deve recuperare il viaggio entro le 24 ore successive; in caso di mancato recupero si applica una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ad evento;
- j) mancata comunicazione di modifiche al parco mezzi: € 100,00 (euro cento/00) per ogni infrazione;
- k) in caso di ritardata trasmissione della Relazione trimestrale di cui all'art. 8.3 del Capitolato Tecnico nei termini ivi previsti, la Società applica una penale di € 10,00 (euro dieci/00) per ogni giorno di ritardo;
- l) qualsiasi altra violazione alle prescrizioni del presente Contratto, del Capitolato e delle altre norme vigenti in materia, anche non specificatamente esplicitate alle lettere precedenti: da € 100,00 (euro cent/00o) ad € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per singola inadempienza a seconda della gravità della medesima.

14.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

14.6 È facoltà della SOL e detrarre l'importo della penale dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi diversi di competenza, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tale ultimo caso sarà onere dell'Appaltatore ricostituire l'importo complessivo della garanzia.

14.7 La SOL potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto.

14.8 L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della SOL di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

Articolo 15 (Risoluzione e Recesso)

15.1 La Società potrà risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore si trova, al momento dell'aggiudicazione o durante la vigenza del medesimo, in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;
- b) sospensione, annullamento o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D.Lgs. 152/06 e D.M. 406/98 e s.m.i., o dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi, o, qualora, sia intervenuta la revoca dell'iscrizione dall'Albo per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- c) sospensione, annullamento o cancellazione dell'Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede o della domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno prot. 25954 del 23.03.2016 e DPCM 18 aprile 2013 aggiornato con DPCM 24.11.2016);

- d) sospensione, modifica, revoca e/o scadenza di qualsivoglia autorizzazione da parte di Autorità/Enti competenti necessarie per l'esecuzione del presente appalto;
- e) utilizzo, in violazione dell'art. 8.6 del capitolato, di un impianto diverso da quello contrattualmente previsto;
- f) mancata applicazione del CCNL di riferimento;
- g) mancata restituzione, per 2 volte nel corso dell'esecuzione del contratto, del formulario;
- h) manomissione o falsificazione del ViviFir;
- i) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive nell'arco di 2 mesi in merito al trasporto dei rifiuti e/o programmazione e/o rispetto della normativa ambientale o della sicurezza;
- j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- k) subappalto non autorizzato o posto in essere in violazione delle vigenti in materia;
- l) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- m) utilizzo di automezzi non autorizzati al trasporto dei rifiuti;
- n) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo del RUP o DEC o rifiuto di collaborazione con essi;
- o) mancata integrazione o perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative nei modi e tempio stabiliti dal presente Contratto;
- p) arbitraria sospensione o interruzione della prestazione contrattuale per ragioni imputabili all'Appaltatore o comunque allo stesso riferibile;
- q) in ogni caso di reiterata deficienza/negligenza o grave inadempimento delle prestazioni contrattuali, quando la frequenza o la gravità delle medesime, debitamente accertate e contestate, siano tali da compromettere la buona riuscita o la regolarità delle prestazioni;
- r) ogni altra ipotesi di risoluzione, nessuna esclusa, prevista nel presente Contratto o stabilita dalla vigente normativa in materia.

15.2 Al verificarsi di una o più fattispecie sopra indicate, la SOL darà avvio alla procedura di cui all'art. 122 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

15.3 Nel caso di risoluzione l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino allo scioglimento del Contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, decurtato delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la SOL dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

15.4 In caso di risoluzione l'Appaltatore è tenuto, ove richiesto dalla SOL, ad assicurare l'esecuzione del servizio per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

15.5 La SOL ha la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino la SOL e che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'invio da parte dell'Appaltatore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

15.6 Fermo restando quanto previsto agli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 D.Lgs. 159/2011, la Società potrà altresì recedere per qualsiasi motivo, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. anche senza motivazione.

15.7 Nel caso in cui la SOL intende recedere dal Contratto invia, tramite PEC, all'Appaltatore preavviso scritto da inoltrarsi almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

L'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto ed a quanto previsto dall'art. 109 cit, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi altra ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto)

16.1 È fatto divieto all'Appaltatore cedere il presente Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

16.2 In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la SOL fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

16.3 Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seg. del cod. civ. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione (art. 120 c.1 lett. d) punto 2 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Articolo 17 (Cessione del credito)

17.1 La cessione del credito è ammessa, previa autorizzazione scritta da parte della SOL ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., nei limiti e nelle forme di cui all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 18 (Invalidità parziale)

18.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del Contratto medesimo presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 19 (Responsabilità civile dell'Appaltatore e polizza assicurativa)

19.1 Con la stipula del Contratto l'Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezione, verso la SOL sia verso i terzi di qualunque infortunio o danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto la SOL nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale

unico responsabile nei confronti della SOL e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di scarico all'interno del complesso immobiliare della SOL.

19.2 A tal fine l'Appaltatore è in possesso di una adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività ivi incluso l'appalto in oggetto e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committenza e dei suoi dipendenti, con massimale, per anno e per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), a copertura di quanto l'Appaltatore-assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali a persone e danneggiamenti a cose verificatesi in relazione all'attività svolta, comprese le attività complementari, accessorie, connesse e collegate. La copertura tiene altresì indenne l'Appaltatore-assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

19.3 La predetta copertura assicurativa deve essere garantita o da una o più polizze che devono essere in valide per tutta la durata del presente Contratto o rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratto. Detta validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del Contratto è condizione essenziale per la vigenza dei medesimi e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Contratto potrà risolversi.

19.4 Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 20 (Corrispettivo)

20.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, il corrispettivo contrattuale dovuti all'Appaltatore in forza del presente Contratto è pari ad €/ton [●] oltre IVA ed oltre oneri della sicurezza da interferenza ex comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Gli oneri della sicurezza da interferenza ammontano ad € [●] (euro[●]).

La fatturazione nei confronti della SOL deve essere effettuata in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

20.2 L'Appaltatore emette mensilmente la fattura, riportando in essa la descrizione dei servizi resi. Si rinvia al successivo art. 21 per la disciplina di dettaglio.

20.3 Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore medesimo dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Pertanto, l'Appaltatore non può pretendere, per tutta la durata del Contratto ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, ulteriori compensi, variazioni, revisioni o maggiorazioni del corrispettivo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nel presente Contratto.

Articolo 21 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

21.1 L'Appaltatore emette mensilmente fattura che deve essere intestata e inviata alla SOL, e riportare il seguente codice destinatario univoco: _____.

Ciascuna fattura deve contenere i seguenti dati:

- il riferimento al presente Contratto con il relativo CIG;
- il servizio reso con espressa indicazione dell'impianto di destino;
- quantitativo di rifiuto EER 20.01.08 trasportato ed avviato a trattamento/recupero;
- l'importo complessivo fatturato derivante dalla quantità di rifiuto sopra indicata.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza alcuna responsabilità a carico della Società, a cui pertanto l'Appaltatore nulla potrà chiedere a titolo di interessi per ritardato pagamento.

21.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m., con bonifico sul conto corrente di cui al successivo punto 7.

Il DEC autorizzerà la liquidazione delle stesse previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati in fattura.

21.3 Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il pagamento a saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 125 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. In tale occasione la SOL provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; suddetto pagamento è subordinato alla previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

21.4 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;
- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;

Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____;

Resta inteso che in caso di DURC irregolare si applica quanto previsto dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

21.5 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

La Società, al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine

all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

21.6 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, in cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

21.7 L'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- ✓ comunica che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:
 - _____
 - _____
 - _____
- ✓ dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:
 - _____
 - _____
 - _____
- ✓ si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ✓ si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010;
- ✓ si obbliga a dare immediata comunicazione alla SOL ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del

Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

21.8 È facoltà della SOL compensare con il pagamento del corrispettivo delle fatture eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei suoi confronti, ivi incluse le eventuali penali.

21.9 L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

21.10 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC.

21.11 La Società SOL verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

21.12 *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese).*

Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dalla SOL. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere antecedentemente all'invio delle fatture "pro quota", apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 22 (Garanzia definitiva)

22.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la SOL dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio, a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore presta, in favore della SOL, la garanzia definitiva rilasciata da [●] n. [●] di importo pari ad € [●]. Suddetta garanzia, rilasciata nelle forme e nei limiti di cui all'art. 117 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SOL.

22.2 Tale garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore nei confronti della SOL, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SOL ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

22.3 Tale garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. Copre inoltre:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

22.4 Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dai rispettivi beneficiari.

22.5 La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del presente atto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione del contratto, e, comunque, decorsi 3 mesi dalla data di ultimazione del servizio

risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto.

22.6 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della SOL verso l'Appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Il restante 20% verrà svincolato a 3 (tre mesi) decorrenti dalla cessazione del servizio.

22.7 L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della SOL senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato alla SOL, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, la Società si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

22.8 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la SOL ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 23 (Varianti in corso di esecuzione)

23.1 Come già anticipato, la SOL può avvalersi della facoltà di cui al comma 9 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. cui si rinvia integralmente.

23.2 Sono ammesse varianti in corso di esecuzione solo ed esclusivamente nelle ipotesi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

23.3 Sono altresì ammesse variazioni non sostanziali al Contratto ritenute opportune ed autorizzate dalla SOL, purché esse non alterino la natura dell'attività oggetto di affidamento e non comportino maggiori oneri per la SOL.

23.4 La SOL si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il servizio o parte di esso qualora, durante la vigenza contrattuale, l'Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione della SOL, esegua le prestazioni con modalità sostanzialmente diverse da quelle contrattualmente previste e/o forme di trattamento autonomo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun diritto di sorta.

Articolo 24 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore)

24.1 L'Appaltatore non può introdurre alcuna variazione o modifica se non espressamente autorizzato dalla SOL. Eventuali modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo ad alcun rimborso o pretesa e, ove la Sol lo ritenga opportuno, comporta la messa in ripristino della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni impartite dalla SOL medesima.

Articolo 25 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

25.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

25.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

25.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per la SOL.

25.4 Resta salvo il diritto della SOL al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 26 (Domicilio contrattuale)

26.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la SOL	Per l'Appaltatore
<i>ragione sociale</i>	<i>ragione sociale</i>

<i>Via/P.zza</i>	<i>Via/P.zza</i>
<i>Cap Città</i>	<i>Cap Città</i>
<i>c.a. DEC</i>	<i>c.a.</i>
<i>fax:</i>	<i>fax:</i>
<i>PEC:</i>	<i>PEC:</i>

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 27 (Riservatezza)

27.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. È inoltre vietato pubblicare articoli e/o foto relativo ai luoghi in cui l'Appaltatore deve svolgere le prestazioni, senza l'esplicito consenso della SOL.

Si precisa che tali di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la SOL e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

27.2 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

27.3 L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

27.4 In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, la SOL ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla SOL.

27.5 L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla SOL.

27.6 L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

27.7 Gli impegni di cui al presente articolo assunti dall'Appaltatore si estendono anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 28 (Trattamento dei dati personali)

28.1 Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 ai propri rappresentanti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente Contratto e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 29 (Clausola codice etico)

29.1 L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza della normativa di cui alla Legge 190/2012, del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, della parte generale del Modello 231, del Codice etico, del Piano anticorruzione e della Politica per la prevenzione della corruzione ai sensi della norma ISO 37001 approvati da Retiambiente S.p.A. (reperibili sul sito internet della Società sezione "Società trasparente");

- ✓ di impegnarsi al rispetto dei principi etici di comportamento contenuti nei documenti sopra citati e ad astenersi, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, da qualsivoglia comportamento attivo a configurare un'ipotesi di reato nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/01 e alla Legge 190/2012;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs. contemplati;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare per i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);

29.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la SOL a risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. RetiAmbiente S.p.A., potrà, inoltre, agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Articolo 30 (Osservanza di Capitolato, leggi, norme e regolamenti)

30.1 L'Appaltatore è obbligato, sotto la propria responsabilità, alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Contratto, nel Capitolato nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi. È altresì obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione nel luogo ove è eseguita la prestazione.

30.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile, alle disposizioni normative del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al D.Lgs. 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni, a tutte le altre vigenti disposizioni di legge comunitaria, statale e regionale e regolamenti vigenti in materia di trasporto e gestione dei rifiuti.

Articolo 31 (Interpretazione del presente contratto)

31.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

31.2 Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara:

- α) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Contratto e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- β) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- χ) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la chiarezza dalla natura delle prestazioni;
- δ) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

31.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 32 (Forma e spese contrattuali)

32.1 Il presente Contratto è stipulato nella forma della scrittura privata.

Sono a carico dell'Appaltatore eventuali spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento di imposte, tasse e diritti ad essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della SOL.

La registrazione sarà fatta solo in caso d'uso con spese a carico della richiedente.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 DPR 30/12/1982 n. 955

Articolo 33 (Foro competente)

33.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la SOL, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha sede legale la SOL.

33.2 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e le SOL, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti di servizio, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

33.3 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto o dei Contratti di servizio, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

33.4 Per i Contratti di importo pari o superiore a 1 milione di euro, considerato il valore del Contratto trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del Contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il numero dei membri del Collegio sarà indicato dalla SOL contraente in sede di Contratto.

Articolo 34 (Imposta di bollo)

34.1 A carico dell'esecutore restano tutti gli oneri e le spese per la stipula dello stesso, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo, con modalità telematiche, utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), codice «1573» («Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36») secondo le modalità indicate con il provvedimento Prot. n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato il 28 giugno 2023, con la Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 e con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023."

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per la SOL

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

L' Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono e, in particolare, di aver esaminato con attenzione e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli: Articolo 4 (Oggetto e quantitativi di rifiuto), Articolo 5 (Durata del Contratto), Articolo 7 (Corrispettivo e revisione del prezzo).